

N. R.G. 10078/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10078/2018** promossa da:

**FALLIMENTO ALFA S.R.L.**  
con il patrocinio dell'avv. F.A.

ATTRICE

contro

**BANCA BETAS.P.A.**  
con il patrocinio dell'avv. P. M. e dell'avv. S. M. M.

CONVENUTA

**Udienza di p.c.: 11.12.2019.**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Fatto e motivi della decisione**

1. Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2018 il Fallimento Alfa S.r.l. vocava in giudizio Banca Beta S.p.A., ritenendola autrice di un'operazione revocabile ai sensi della normativa fallimentare.

Il Fallimento deduceva, in particolare, che in data 20-21 luglio 2015 BETA, in qualità di mandataria di Alfa S.r.l., avesse ricevuto in pagamento la somma di € 99.244,21, portandola in compensazione con l'esposizione debitoria del conto corrente n. 12667,20 acceso, presso il medesimo istituto di credito, dalla società *in bonis*, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza depositata in data 6 ottobre 2015.



Chiedeva, quindi, la revoca del pagamento ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F., poiché eseguito nel periodo sospetto dei 6 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, rilevando come BETA fosse a conoscenza della situazione di insolvenza in cui versava la società, in considerazione:

della sua qualifica di operatore economico qualificato nonché della possibilità di accedere ad informazioni sottratte ai comuni operatori;

della massiccia pubblicazione di protesti a danno di Alfa S.r.l., tra Marzo ed Aprile 2015, alcuni levati dalla stessa BETA nella filiale di Agordo presso cui era acceso il conto corrente intestato alla fallita;

del mancato pagamento delle rate di un finanziamento da parte della società *in bonis*, a partire dal 31 Marzo 2015;

della revoca degli affidamenti, in data 5 maggio 2015, cui erano seguiti l'immediato congelamento del conto corrente e l'escussione della garanzia pignorizia costituita in favore dell'istituto di credito.

In subordine, il Fallimento rilevava come l'accredito in conto corrente della somma di € 99.244,21 consistesse in una rimessa solutoria, comunque revocabile ex art. 67, co. 3, lett. b), L.F., poiché, avendo portato il conto dal saldo negativo di € 106.625,54 a quello positivo di € 12.268,32, avrebbe ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della fallita nei confronti dell'istituto di credito.

In ulteriore subordine, deduceva che, anche a voler ritenere che la somma di € 99.244,21 fosse stata versata a BETA dalla società di assicurazione AXA Gamma Vita S.p.A. a seguito di escussione da parte della banca del pegno avente ad oggetto la polizza assicurativa n. 0141179 (costituita in pegno dalla società *in bonis* il 9 luglio 2010 nei confronti dell'istituto di credito, all'epoca Banca Delta, a garanzia di un affidamento), nondimeno l'operazione sarebbe stata revocabile, dovendosi configurare il pegno come regolare. Sul punto, osservava che la lettera di pegno del 9 luglio 2010 non avrebbe conferito espressamente alla banca la facoltà di disporre del bene oggetto di garanzia e, quindi, non avrebbe potuto essere qualificata come pegno irregolare ex art. 1851 c.c., con la conseguenza che, non avendo acquisito fin da subito la relativa somma, BETA non avrebbe potuto porla in compensazione con l'esposizione passiva del cliente. Di qui, la revocabilità ai sensi dell'art. 67 L.F. dell'incameramento (da parte di BETA) della somma ricavata dall'escussione del pegno.

Il Fallimento concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, la revoca ex art. 67, co. 2, L.F. del pagamento di € 99.244,21 ovvero dell'incameramento della predetta somma conseguente all'escussione



del pegno e, per quanto necessario, della compensazione operata dalla banca con l'esposizione debitoria del conto corrente intestato alla fallita. In subordine, la revoca ex art. 67, co. 3, lett. b), L.F. della rimessa solutoria effettuata da BETA in data 20-21 luglio 2015 sul conto corrente di Alfa S.r.l., ovvero dell'accredito della somma ricavata dall'escussione del pegno limitatamente all'importo di € 94.357,22, pari all'effettivo rientro dell'esposizione debitoria del conto. Con conseguente condanna della banca alla restituzione alla curatela della somma di € 99.244,21 o di € 94.357,22.

2. Con comparsa di risposta depositata in data 3 gennaio 2019, si costituiva in giudizio la banca, contestando la revocabilità della rimessa in conto corrente da lei effettuata, in quanto esito del meccanismo di escussione di un pegno costituito, in precedenza, dalla società *in bonis* nei confronti di Banca Delta, cui, poi, era subentrata BETA.

Deduceva, in particolare, che con lettera del 9 luglio 2010 (avente data certa attestata dal timbro postale, quindi opponibile al Fallimento) Alfa S.r.l. avrebbe costituito in pegno a favore di Banca Delta S.p.A. la polizza assicurativa n. 0141179 del 27 gennaio 2010, precedentemente stipulata a garanzia di un affidamento concesso dalla stessa Delta.

A seguito di sconfinamento della linea di credito (€ 106.348,00 a fronte di un fido di € 100.000,00), BETA (nel frattempo subentrata), in data 5 maggio 2015, avrebbe comunicato alla cliente il recesso dal contratto di apertura di credito; quindi, in data 11 maggio 2015, avrebbe escusso la garanzia pignoratizia incamerando la somma di € 99.244,21, che avrebbe, dunque, portato in compensazione con l'esposizione debitoria maturata dalla società correntista.

Rilevato che il pegno costituito nel 2010 si sarebbe dovuto qualificare come pegno irregolare, in considerazione della previsione in contratto della facoltà della banca di disposizione del bene oggetto della garanzia, BETA eccepiva di essere divenuta titolare del credito di Alfa S.r.l. nei confronti della società di assicurazione sin dalla costituzione della garanzia, con diritto di soddisfarsi direttamente sulla cosa oggetto di pegno, al di fuori del concorso con gli altri creditori e con possibilità di compensazione, dunque, del credito della fallita all'incasso della polizza con il proprio controcredito pignoratizio, ex art. 56 L.F.

In subordine, contestava sia la fondatezza della domanda revocatoria ex art. 67, co. 2 L.F., stante l'operare dell'eccezione di cui alla lett. b) del terzo comma della medesima disposizione, sia la fondatezza della domanda ex art. 67, co. 3, lett. b) L.F., per assenza di prova della *scientia decoctionis* della banca.



Sul punto, in particolare, rilevava che i protesti sarebbero idonei a provare la conoscenza dello stato di insolvenza solo se pubblicati nel Bollettino Ufficiale e che, comunque, anche in tal caso, non opererebbe una presunzione assoluta di conoscenza in capo all'istituto di credito sol perché operatore specializzato, occorrendo considerare le concrete modalità e tempistiche della pubblicazione.

Concludeva, quindi, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o comunque infondatezza delle domande attoree, con conseguente rigetto.

3. Alla prima udienza, il G.I. concedeva i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., decorsi interamente i quali la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni all'udienza dell'11 Dicembre 2019, ove le parti concludevano, nel merito, in maniera corrispondente ai loro atti introduttivi. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

\*\*\*

4. Decorsi i suddetti termini, dunque, si osserva, in via preliminare, come la contestazione attorea dell'incertezza degli estremi del conto corrente intestato a Alfa S.r.l. (n. 12667,25 oppure n. 12667,20) possa dirsi superata, in quanto la banca ha provato in via documentale (cfr. doc. E prodotto dalla convenuta con la memoria ex art. 183, n. 2, co. VI, c.p.c.) che la differenza di numerazione è dipesa dalle vicende di fusione e acquisizione di rami d'azienda che hanno interessato Delta ed BETA dal 2005 al 2013: il conto corrente, comunque, è rimasto sempre quello originariamente acceso a favore della società fallita.

5. Tanto premesso, occorre stabilire se con la lettera di pegno del 7 luglio 2010 (prodotta dalla convenuta con la comparsa di risposta, senza numerazione) sia stato validamente costituito un diritto reale di garanzia, con natura di pegno regolare o irregolare, conseguendone differenti effetti nella procedura concorsuale.

Com'è noto, infatti, si configura il pegno irregolare qualora il debitore, a garanzia dell'adempimento della sua obbligazione, vincoli al suo creditore un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati conferendo a quest'ultimo anche la facoltà di disporre del relativo diritto (come delineato dall'art. 1851 c.c. che, sebbene si riferisca nello specifico all'anticipazione bancaria, costituisce regola generale di ogni altra ipotesi di pegno irregolare): in tal caso il creditore garantito acquisisce fin da subito la somma portata dal titolo o dal documento, che dovrà restituire al momento dell'adempimento o che dovrà rendere, in caso di inadempimento, per la parte eccedente l'ammontare del credito garantito.



Il creditore munito di pegno irregolare non sarà, quindi, tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare ai sensi dell'art. 53 L.F., potendo soddisfarsi direttamente sulla cosa al di fuori del concorso con gli altri creditori: l'incameramento in via definitiva del denaro o delle altre cose fungibili ricevute in garanzia resterà sottratto alla revocatoria fallimentare, operando la compensazione come modalità tipica di esercizio della prelazione.

Al contrario, laddove non sia previsto il conferimento al creditore pignoratizio del potere di disposizione del bene oggetto di pegno, si rientra nell'ipotesi del pegno regolare: il creditore avrà, quindi, diritto di soddisfarsi secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 e 2798 c.c., che postulano l'altruità delle cose ricevute in pegno. Ciò comporta che, se il creditore garantito è una banca, quest'ultima non acquisterà la somma oggetto di garanzia (che sia il saldo del conto corrente o un credito assicurativo) né sarà obbligata a restituirne il *tantundem*, difettando così i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca. Ne consegue che l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 67 L.F. e sarebbe assoggettabile a revocatoria.

*“Nel caso in cui il cliente della banca, a garanzia del proprio adempimento, vincoli un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare, in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo e il documento: in tale ipotesi, il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell' articolo 53 della L.F., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione: pertanto, nell'ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex articolo 67 della legge fallimentare” (ex multis Cass. civile. Sez. I, 7.3.2018, n. 5481); ed, ancora, “la natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di denaro o i titoli depositati presso il creditore diventino – diversamente che nelle ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli [artt. 2796-2798 c.c.](#), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori” (Cass. civ., sez. II, 10.2.2015, n. 2479).*



Connotato essenziale del pegno irregolare è, quindi, l'attribuzione al creditore garantito della facoltà di disposizione del bene oggetto di pegno - o, nel caso si tratti di titolo di credito o documento di legittimazione, del relativo diritto - per soddisfare i propri crediti.

Venendo al caso di specie, sono documentali sia la costituzione in pegno del credito assicurativo, sia la consegna della polizza in conformità al disposto degli artt. 2800 e 2801 c.c.; lo stesso dicasi per l'escussione del pegno, come risulta dalla comunicazione inviata da BETA a AXA Gamma Vita S.p.a. in data 11 maggio 2015.

Né ha pregio l'eccezione del Fallimento secondo cui BETA non avrebbe provato che l'accredito della somma di € 99.244,21 nel conto corrente intestato alla società, di cui all'estratto conto di luglio 2015, sarebbe il risultato dello svincolo della polizza e dell'escussione della garanzia da parte della banca nei confronti dell'assicurazione: il tenore della lettera di escussione dell'11 maggio 2015 (documento prodotto dalla convenuta con la comparsa di risposta, ma senza numerazione), l'ammontare della somma accreditata in conto e la descrizione della stessa operazione ("*giroF. o/c AXA Gamma VITA SPA*") costituiscono precisi e concordanti elementi indiziari in tal senso.

Quanto alla qualificazione giuridica del pegno costituito in data 9 luglio 2010, deve escludersi si tratti di pegno irregolare in ragione del contenuto e del tenore letterale delle clausole della lettera costitutiva.

L'art. 5, co. 1 consente alla banca di "*esigere il valore*" della prestazione assicurata solo "*in caso di inadempimento delle obbligazione garantite*", previa consegna di tutta la documentazione richiesta nelle disposizioni generali di assicurazione e con "*preavviso dato in qualunque forma scritta*": la previsione della modalità di realizzo del pegno esclude che alla banca fosse stato conferito (fin da subito) il potere di disporre del bene costituito in pegno per soddisfare i propri crediti.

Il successivo co. 2, nel disciplinare la fase successiva all'escussione del pegno, prescrive che "*le somme riscosse saranno accreditate in un apposito conto soggetto a vincolo di pegno a proprio favore*": la previsione è evidentemente incompatibile con l'acquisizione diretta e immediata da parte della banca della disponibilità del diritto oggetto di pegno.

E ancora l'art. 1, co. 4 consente al debitore di sostituire, con il consenso della banca, i crediti e valori inizialmente costituiti in garanzia con altri nuovi e diversi, che rimarrebbero "*soggetti all'originario vincolo di pegno*": ancora una volta la previsione è logicamente incompatibile con l'immediata



disponibilità dell'oggetto del pegno in capo all'istituto di credito, e quindi osta alla configurazione del pegno come irregolare.

Alla luce di quanto precede, per ottenere il soddisfacimento del proprio credito, la banca era tenuta ad insinuarsi nel passivo dell'intestato fallimento ai sensi dell'art. 53 L.F., al pari di ogni altro creditore munito di pegno regolare e nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Conseguentemente l'incameramento della somma di € 99.244,21, corrispondente al valore del diritto costituito in pegno, risulta assoggettabile all'azione revocatoria fallimentare esperita.

Il fatto stesso che la banca abbia escusso la garanzia tramite versamento dell'importo garantito sul conto corrente bancario intestato ad Alfa s.r.l. (individuata come contraente e beneficiaria nella stessa polizza costituita in pegno) procedendo, conseguentemente, alla compensazione di detto credito della correntista con il proprio controcredito, annotato nel medesimo conto corrente, per l'esposizione debitoria determinata dall'apertura di credito garantito, dimostra come la banca fosse consapevole di non essere legittimata all'incasso diretto dell'indennizzo derivante dalla polizza, in quanto la titolarità di detto credito, invece, spettava ad Alfa s.r.l..

6. Quanto ai presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 67, co. 2, L.F., il requisito oggettivo è provato in via documentale, in quanto dagli estratti del conto corrente intestato alla fallita prodotti dal Fallimento la somma in contestazione risulta accreditata nel periodo sospetto, circostanza ammessa anche dalla stessa convenuta con la sua lettera del 27/03/2017 indirizzata a parte attrice (documento prodotto dalla convenuta con la sua comparsa di risposta, senza numerazione).

7. Anche il requisito soggettivo, d'altronde, risulta integrato, essendosi raggiunta la prova della consapevolezza della banca dello stato di insolvenza in cui versava Alfa S.r.l. al momento dell'escussione della garanzia pignorizia. Sebbene la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta non integri, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, nondimeno vi sono ulteriori concreti elementi che portano a concludere come BETA non potesse non essere consapevole della situazione di dissesto della società correntista.

In primo luogo, il Fallimento ha prodotto documentazione che attesta la levata di numerosi protesti a carico della società allora *in bonis* tra i mesi di Marzo e Aprile 2015 (docc. 4 e 12- fascicolo di parte attrice).

In secondo luogo, la stessa condotta tenuta dall'istituto di credito denota la consapevolezza dello stato di decozione in cui versava Alfa S.r.l.: ne sono prova la revoca degli affidamenti e





l'immediato congelamento del conto corrente, comunicati con raccomandata del 5 maggio 2015 (prodotta dalla stessa convenuta in allegato alla comparsa di risposta, senza numerazione), cui seguiva l'escussione della garanzia pignorizia la settimana successiva, come attestato dalla raccomandata dell'11 maggio 2015 inviata all'assicurazione (lettera di escussione depositata in giudizio dalla stessa convenuta, con la comparsa di risposta, senza numerazione).

Tali elementi, considerati unitariamente, anche in relazione alla possibilità della banca di accesso ad informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di operatore economico qualificato, costituiscono gravi e precisi elementi indiziari da cui legittimamente desumere l'effettiva conoscenza dello stato di decozione del correntista da parte dell'istituto di credito (cfr. Cass. civile, sez. I, 12.11.2019, n. 29257).

8. La domanda va dunque accolta, con declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F. dell'incameramento da parte della banca della somma di € 99.244,21 ottenuta dall'escussione del pegno regolare avente ad oggetto la polizza n. 0141179 del 9 luglio 2010, somma accreditata sul conto corrente bancario intestato alla fallita presso una filiale della banca convenuta e poi portata in compensazione, da quest'ultima, con l'esposizione debitoria della correntista già annotata sul medesimo conto corrente, riducendo sensibilmente detta esposizione in maniera definitiva, visto il conseguente congelamento del conto (come provato dall'estratto riepilogativo del saldo finale del conto corrente di cui al doc. 3 di parte attrice). Da ciò, la condanna della banca a restituire al Fallimento l'importo di € 99.244,21.

Trattandosi di obbligazione di valuta, vanno riconosciuti gli interessi dalla data di ricezione, da parte della convenuta, della diffida inviata dalla curatela fallimentare alla restituzione della somma (p.e.c. di diffida del 20.03.2017 di cui al doc. 6 attoreo), fino al saldo effettivo; nulla, invece, per rivalutazione monetaria.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, salvo che per la fase istruttoria e di trattazione, cui si applica il valore minimo in ragione del suo svolgimento solo documentale.

### **P.Q.M.**

il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:

- 1) dichiara inefficace ai sensi dell'art. 67, co. 2, L.F. il pagamento incassato in data 21/07/2015 da parte di Banca Beta S.p.A. della somma di € 99.244,21, ottenuto dalla compensazione





di detta somma, sul conto corrente bancario n. 12667,20 intestato ad Optics Italia s.r.l., con l'esposizione debitoria maturata sul medesimo conto corrente bancario a carico della correntista;

2) per l'effetto, condanna Banca BetaS.p.A. a restituire al Fallimento Alfa Italia S.r.l. la somma di € 99.244,21, oltre interessi legali dal 20.03.2017 fino al saldo effettivo;

3) condanna la banca convenuta a rifondere a Fallimento Alfa s.r.l. le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi, in € 11.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 23 luglio 2020.

Il Giudice

dott.ssa Maria Carla Quota

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Vittoria Cuogo.

